

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
12 settembre 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 833/2009 della Commissione, dell'11 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell'11 settembre 2009, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 835/2009 della Commissione, dell'11 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** 5

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/701/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante nomina di un membro olandese e di un supplente olandese del Comitato delle regioni** 7

2009/702/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante nomina di un membro austriaco del Comitato delle regioni** 8

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 833/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	34,5
	XS	31,8
	ZZ	33,2
0707 00 05	MK	27,4
	TR	95,2
	ZZ	61,3
0709 90 70	TR	114,0
	ZZ	114,0
0805 50 10	AR	105,7
	UY	67,1
	ZA	99,0
	ZZ	90,6
0806 10 10	EG	267,6
	IL	227,0
	TR	97,6
	ZZ	197,4
0808 10 80	AR	124,5
	BR	68,1
	CL	70,3
	NZ	85,7
	US	85,9
	ZA	79,4
	ZZ	85,7
0808 20 50	AR	160,8
	CN	61,6
	TR	112,5
	ZA	74,7
	ZZ	102,4
0809 30	TR	112,8
	US	228,1
	ZZ	170,5
0809 40 05	IL	125,7
	TR	113,9
	ZZ	119,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2009****che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,*Articolo 1*

Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 716/2007 sono redatte dagli Stati membri conformemente alle norme specificate nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

La prima relazione sulla qualità è redatta per i dati relativi all'anno di riferimento 2007 ed è trasmessa entro il 28 febbraio 2010.

(2) Allo scopo di definire norme comuni di qualità, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, è necessario provvedere all'adozione di misure di esecuzione.

Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità per ogni anno di riferimento successivo entro 26 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

(3) È necessario definire i criteri qualitativi applicabili alle relazioni sulla qualità.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

1. INTRODUZIONE

La relazione sulla qualità contiene indicatori sia quantitativi sia qualitativi della qualità dei dati. La Commissione (Eurostat) fornisce risultati per gli indicatori quantitativi che possono essere calcolati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri interpretano e commentano tali risultati alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione dei dati e forniscono i restanti indicatori quantitativi nonché informazioni qualitative.

2. SCADENZE

Ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento (entro la fine di dicembre), la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), entro 26 mesi dalla fine dell'anno di riferimento (entro la fine di febbraio), le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3. CRITERI DI QUALITÀ

I dati trasmessi dagli Stati membri sono valutati tenendo presenti i seguenti criteri in tema di qualità:

- 3.1. pertinenza: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;
 - 3.2. accuratezza: il grado di corrispondenza fra le stime e i valori veri ignoti;
 - 3.3. coerenza: l'idoneità dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi;
 - 3.4. comparabilità: la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici, le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi;
 - 3.5. tempestività: l'intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell'informazione e l'evento o il fenomeno da essa descritto;
 - 3.6. puntualità: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dei dati e la data prevista per la loro diffusione;
 - 3.7. accessibilità e chiarezza: le modalità e le condizioni alle quali gli utenti possono acquisire, utilizzare e interpretare i dati.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 835/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 12 agosto 2009 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modi-

ficare i dati identificativi di una persona a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:

La voce «Martin George. Altre informazioni: ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria.» è sostituita dal seguente:

«Martin **George**. Altre informazioni: a) ex ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria; b) Socio dell'ex presidente Charles Taylor, con il quale mantiene legami; c) Sospettato di aver fornito fondi all'ex presidente Taylor. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 9.6.2005.»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

recante nomina di un membro olandese e di un supplente olandese del Comitato delle regioni

(2009/701/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

vista la proposta del governo olandese,

a) quale membro:

— il sig. Dick BUURSINK, Gedeputeerde van de provincie Gelderland,

e

considerando quanto segue:

b) quale supplente:

— il sig. Co VERDAAS, Gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Articolo 2

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Co VERDAAS. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Dick BUURSINK,

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 settembre 2009
recante nomina di un membro austriaco del Comitato delle regioni
(2009/702/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

È rinominato al Comitato delle regioni in veste di membro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

vista la proposta del governo austriaco,

il sig. Erwin MOHR, Gemeinderat in Markt Wolfurt (modifica del mandato).

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Erwin MOHR,

Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

